

# Alert

## Innovation & New Technologies

### Un'Intelligenza Artificiale antropocentrica ... – PARTE SECONDA

1. Con l'intento di fornire un quadro normativo armonizzato in materia di IA, la Commissione UE ha presentato il 21 aprile 2021 una proposta di regolamento che, non a caso, come prima cosa individua le pratiche di IA non ammesse “*in quanto in contrasto con i valori dell'Unione*”<sup>1</sup>: si tratta di quei prodotti che possono provocare danni fisici o psicologici manipolando il comportamento umano grazie all'utilizzo di tecniche subliminali o allo sfruttamento delle vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età o alla disabilità fisica o psichica, per aggirarne il libero arbitrio. Vengono inoltre proposte restrizioni e tutele specifiche in relazione a determinati usi dei sistemi di identificazione biometrica remota a fini di attività di contrasto da parte delle autorità pubbliche (c.d. ‘*social scoring*’).

La proposta introduce poi una disciplina dei sistemi di IA “*ad alto rischio*” che – in quanto tali – pongono rischi significativi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone. Tali sistemi di IA dovranno rispettare una serie di requisiti obbligatori nonché seguire le procedure di valutazione della conformità prima di poter essere immessi sul mercato dell'Unione.

In capo a fornitori e utenti di tali sistemi vengono quindi previsti obblighi specifici con l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il rispetto della normativa vigente che tutela i diritti fondamentali durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA.

Quanto ai sistemi IA “*non ad alto rischio*”, i fornitori vengono incoraggiati ad osservare volontariamente i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA “*ad alto rischio*” mediante l'adozione di appositi codici di condotta.

A corredo di tale disciplina viene infine proposto un sistema sanzionatorio di una qualche rilevanza volto a punire l'inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale vietate e la non conformità del sistema di IA ai requisiti stabiliti nella proposta di regolamento.

2. Altro aspetto di grande rilevanza quando si parla di IA è il regime di responsabilità applicabile. Il caso di scuola è quello del veicolo a guida automatica che investa un passante: chi risponde dei danni? Il proprietario del veicolo, il produttore dell'automezzo o, ancora, chi controlla il sistema di IA?

---

<sup>1</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.

# Alert

## Innovation & New Technologies

Di ciò si è occupato sempre il Parlamento europeo<sup>2</sup>, pressato dalla necessità di “*trovare un equilibrio tra l’efficace ed equa tutela delle potenziali vittime di danni o pregiudizi e, allo stesso tempo, la disponibilità di una sufficiente libertà d’azione per consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di sviluppare nuove tecnologie e nuovi prodotti o servizi*”. Se è vero, infatti, che l’opacità di certi sistemi di IA può rendere particolarmente oneroso per la vittima individuare il responsabile del danno e dimostrare il nesso causale tra la condotta di questi ed il danno sofferto, è altrettanto vero per contro che un sistema che strizzi troppo decisamente l’occhio al “consumatore” finirebbe per disincentivare le imprese del settore ad investire nella ricerca e sviluppo e ad innovare.

Viene quindi incoraggiata l’introduzione di un regime di responsabilità oggettiva limitatamente, però, a quei sistemi di IA autonomi ad alto rischio<sup>3</sup>, specificamente indicati in una lista da allegarsi al Regolamento, elaborata ed aggiornata periodicamente dalla Commissione: mentre per gli altri sistemi di IA potenzialmente capaci di provocare danni o pregiudizi, ma non inseriti nella lista, fermo il regime di responsabilità per colpa, viene proposta l’introduzione di una presunzione di colpa dell’operatore (superabile con la dimostrazione, da parte di questi, di aver rispettato l’obbligo di diligenza).

Il tutto si accompagna – per i sistemi ad alto rischio – all’obbligatorietà dell’assicurazione per responsabilità civile, secondo parametri che pure dovrebbero essere indicati nel regolamento: nonché a termini prescrizionali speciali particolarmente ampi (dai 10 ai 30 anni a seconda dei casi).

**Conclusioni** – Come si è avuto modo di vedere nella prima parte di questo contributo [[Un’Intelligenza Artificiale antropocentrica ... - \(Parte prima\)](#)] il Programma Strategico di recente adottato dal Governo italiano pone, tra i principi guida, un’IA antropocentrica: “*il Governo – si legge – si è impegnato a governare l’IA per attenuare i potenziali rischi, con particolare riferimento alla salvaguardia dei diritti umani e a un’IA che rispetti i principi etici fondanti della Repubblica. Dall’altra parte, il governo migliorerà i propri processi interni e le politiche grazie ad un uso responsabile dei dati e della tecnologia IA*”<sup>4</sup>.

Questo principio è alla base della corrente riflessione anche a livello comunitario: l’obiettivo è convivere con l’IA, valorizzandone le potenzialità nella consapevolezza dei rischi che potrebbero

---

<sup>2</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale.

<sup>3</sup> Nella introduzione alla risoluzione si dice che “*un sistema di IA presenti un alto rischio quando il suo funzionamento autonomo abbia un elevato potenziale di causare danni a una o più persone, in un modo che è casuale e che va ben oltre quanto ci si può ragionevolmente aspettare*”.

<sup>4</sup> Programma Strategico Intelligenza Artificiale (2022-2024), Governo italiano, § 2.2, tab., n.5

# Alert

## Innovation & New Technologies

discendere da un'IA non regolamentata. Un'IA a servizio dell'uomo e governata dall'uomo è l'unico traguardo ammissibile.

Al di là delle considerazioni di natura etica, vi sono evidenti aspetti di natura giuridica che richiedono interventi: la scelta di proporre l'adozione di "regolamenti" denota l'urgenza e necessità di dotare i Paesi UE di una disciplina dell'IA uniforme (così comprimendo ulteriormente la libertà degli Stati di dar luogo, seppure entro i confini consentiti in sede di implementazione di direttive, a difformità regolamentari).

Occorre a questo punto correre, nella consapevolezza che l'innovazione viaggia a velocità maggiore di quella propria di chi è chiamato a legiferare: e che, a questo punto, ogni ritardo porta con sé gravi ripercussioni sulla certezza del diritto e sulla crescita dell'economia (dei Paesi della UE), quando non sui diritti fondamentali dell'uomo.

29.12.2021

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Avv. Gianmatteo Nunziante, Partner**

**E:** [g.nunziante@nmlex.it](mailto:g.nunziante@nmlex.it)

**T.:** +39 06 695181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)